

proposta di legge n. 239

a iniziativa del Consigliere Ciriaci

presentata in data 4 settembre 2012

—————

DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
NELLA REGIONE MARCHE

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è motivata dalla necessità di prevenire gli incidenti stradali, sempre più numerosi specie tra la popolazione giovane, favorendo ogni azione mirata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza, incentivando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie.

La presente proposta prevede a tal fine la creazione presso le Province di organi quali centri di monitoraggio dell'incidentalità e tavoli di lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura, oltre che una Consulta regionale con compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale.

La proposta prevede, in particolare, tra le iniziative promosse dalla Regione (progetti volti a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, prevenire e ridurre gli incidenti stradali, contrastare l'uso di droghe, alcool, sensibilizzare gli utenti della strada, realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le aziende), il sostegno ad atenei ed istituti scolastici marchigiani che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura, organizzato e finanziato dalla scuola stessa.

È altresì prevista la concessione di contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici sulla base della loro formulazione e realizzazione di progetti relativi alla sicurezza stradale.

La proposta, inoltre, dopo aver fornito una definizione dei centri di guida sicura, prevede che la Regione promuova e sostenga la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento degli stessi attraverso l'erogazione di contributi come indicato al regolamento CEE n. 1998/2006.

Nell'ambito della prevenzione la proposta prevede in particolare che la Regione promuova iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e dai gestori dei locali volte a segnalare alle autorità i conducenti in stato di non idoneità, contrastare l'utilizzo di stupefacenti e diffondere l'utilizzo di strumenti atti a misurare il tasso di alcolemia.

La proposta prevede inoltre che la Regione, attraverso gli enti locali, promuova e sostenga l'attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.

La proposta si compone di dodici articoli:

- il primo articolo riguarda le finalità;
- il secondo specifica le modalità di coordinamento e gestione integrata delle politiche di sicurezza;
- il terzo descrive il ruolo e la funzione della Consulta regionale per la sicurezza stradale;
- il quarto ed il quinto riguardano rispettivamente gli interventi e gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche;
- il sesto riguarda l'erogazione di contributi a favore di iniziative pubbliche;
- il settimo e l'ottavo sono rispettivamente relativi ai centri di guida sicura e ai contributi ad essi erogati;
- il nono è relativo all'attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali;
- il decimo prevede un servizio di trasporto notturno;
- l'undicesimo ed il dodicesimo riguardano rispettivamente le disposizioni finanziarie e le abrogazioni.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche riconosce e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.

Art. 2
(Coordinamento e gestione integrata delle politiche di sicurezza)

1. La Regione, per la realizzazione di sistemi informativi integrati sulle condizioni di mobilità e sicurezza delle strade, promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell'ambito della sicurezza stradale.

2. La Regione promuove la costituzione presso le Province di centri di monitoraggio dell'incidentalità e di tavoli di lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura.

Art. 3
(Consulta regionale per la sicurezza stradale)

1. Al fine di favorire la conoscenza della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta, quale organismo tecnico-consultivo, di confronto e di elaborazione per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.

2. La Consulta, quale organismo di confronto e concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale, ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla commissione assembleare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando proposte migliorative della sicurezza stradale.

3. La Consulta, previa la stipula degli accordi eventualmente necessari, si compone dei seguenti membri:

- a) l'assessore regionale alla mobilità o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) l'assessore regionale alle politiche sanitarie o suo delegato;
- c) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province marchigiane (UPI);
- e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- f) un rappresentante per ogni Provincia;
- g) il comandante del Comando Carabinieri Regione Marche o suo delegato;
- h) il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Marche o suo delegato;
- i) un rappresentante dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;
- l) il delegato regionale della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI);
- m) un delegato in rappresentanza dell'Automobile Club d'Italia (ACI);
- n) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), comitato regionale delle Marche;
- o) un rappresentante delle scuole guida;
- p) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
- q) un rappresentante del Compartimento ANAS di Ancona;
- r) un rappresentante della Motorizzazione civile delle Marche;
- s) un rappresentante delle associazioni vittime della strada.

4. Alle sedute della Consulta possono essere invitati funzionari dell'amministrazione regionale nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e soggetti interessati alle problematiche della sicurezza stradale.

Art. 4 *(Interventi)*

1. La Regione promuove le seguenti iniziative, con particolare attenzione ai progetti di azioni coordinate ed integrate tra più soggetti pubblici:

- a) coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- b) attività volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle università e a parti-

- colari categorie di utenti professionali della strada;
- c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, legati alle serate di svago e divertimento, con particolare riferimento a quei progetti finalizzati a prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera";
 - d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l'uso di droghe, alcool o di altre sostanze psicotrope;
 - e) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità sociale del conducente il veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause connesse agli incidenti stradali;
 - f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le aziende e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) per un maggior controllo delle strade;
 - g) promozione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati e presso le auto-scuole del territorio.

Art. 5

(Interventi a favore delle istituzioni scolastiche)

1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti scolastici marchigiani che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla scuola stessa.

Art. 6

(Contributi a favore di iniziative pubbliche)

1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività indicate agli articoli 4 e 5. La Regione concede inoltre contributi agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Art. 7

(Centri di guida sicura)

1. Ai fini della presente legge, sono centri di guida sicura le strutture in cui è possibile perfe-

zionare la capacità di guida attraverso lezioni teoriche e pratiche che simulino anche situazioni di emergenza. In particolare, i centri di guida sicura:

- a) garantiscono elevati standard di sicurezza, in modo tale che gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza senza rischi per sé e per gli altri;
- b) presentano un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
- c) sono soggetti alla vigilanza da parte delle Province;
- d) sono progettati e costruiti in modo da poter offrire la possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e con diverse condizioni meteorologiche e adeguati spazi in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche.

Art. 8

(Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le auto-scuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti indicati al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

3. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

4. La Giunta regionale stipula apposita convenzione con i centri di guida sicura beneficiari dei contributi indicati al presente articolo per garantire ai giovani fino a venticinque anni tariffe agevolate.

Art. 9

(Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali)

1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dei locali pubblici, delle manifestazioni di libera aggregazione o comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione, la Regione, nell'ambito dei progetti indicati all'articolo 4, promuove le iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e dai gestori dei locali volte:

- a) a segnalare, alle forze dell'ordine, le persone in procinto di mettersi alla guida in stato di non idoneità;
- b) a contrastare l'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, anche con campagne di informazione e di promozione di stili di vita sana;
- c) ad utilizzare etilometri o altri strumenti atti a misurare tempestivamente il tasso di alcolemia delle persone presenti nei locali.

Art. 10

(Servizio di trasporto notturno)

1. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove e sostiene l'attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

Art. 12

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 29 agosto 1986, n. 23 (Norme in materia di prevenzione e sicurezza stradale).